

	<b>I.I.S. "G. GOVONE"</b>  <b>LICEO CLASSICO Giuseppe Govone</b> <b>LICEO ARTISTICO Pinot Gallizio</b> Via Teobaldo Calissano n. 8 - 12051 ALBA (CN) Tel. 0173 440152 - Fax 0173 228286 *E-mail <a href="mailto:liceo.govone@areacom.it">liceo.govone@areacom.it</a>	
□	<b><i>Protocollo di accoglienza degli studenti stranieri</i></b>	□

## Indice

1. **Scopo**
2. **Campo di applicazione**
3. **Responsabilità**
4. **Modalità operative**
  - Verifica dei documenti
  - Verifica delle preferenze
  - Verifica del numero di alunni per classe
  - Parere del Consiglio di classe
  - Tempi di attuazione
5. **Indicazioni operative**
6. **Riferimenti legislativi**

## Allegati

- Profilo dello studente (Commissione Accoglienza Studenti Stranieri)
- Scheda di rilevazione delle competenze disciplinari e dei prerequisiti (Docenti del Consiglio di Classe)
- Modello di Piano Didattico Individualizzato (riferito ad ogni NAI = neo arrivato in Italia)

### 1. **Scopo**

Garantire pari opportunità di accesso all'istruzione e di successo scolastico agli studenti stranieri.

### 2. **Campo di applicazione**

Studenti stranieri neoarrivati; studenti stranieri di recente immigrazione (che hanno frequentato la scuola italiana da meno di due anni), con le modalità di volta in volta indicate.

### 3. **Responsabilità**

La segreteria didattica

- accoglie lo studente straniero neoarrivato, che si presenta allo sportello;
- comunica l'arrivo dello studente straniero al Dirigente scolastico e gli fissa un appuntamento con il Dirigente stesso;
- consegna allo studente straniero il modulo per l'iscrizione.

Il Dirigente scolastico

- garantisce l'effettivo esercizio del *diritto – dovere all'istruzione e alla formazione* (DLgs 76/05);
- garantisce il rispetto della normativa antidiscriminazione, secondo la quale compie un atto di discriminazione perseguibile civilmente *chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso [...] all'istruzione [...]* (Dlgs 286/98, art. 43, comma 2, c);
- riceve lo studente straniero neoarrivato;
- dà mandato alla Commissione Intercultura di effettuare il colloquio con il neoarrivato;

- riceve il parere del Referente e della Commissione Intercultura relativo alla scelta della classe in cui inserire il neoarrivato;
- assegna lo studente straniero neoarrivato alla classe;
- comunica l'assegnazione al coordinatore del Consiglio di classe;
- se la prima accoglienza avviene in corso d'anno, convoca il Consiglio di classe per la necessaria informazione;
- verifica l'effettivo adattamento dei programmi da parte del Consiglio di classe.

#### Il Collegio dei docenti

- approva il *Programma di accoglienza* per la parte di propria competenza e ne è consapevole;
- opera attraverso la Commissione Intercultura, come propria articolazione, e attraverso gli organi individuati dal *Programma di accoglienza*;
- riceve dal docente Referente intercultura le informazioni e le proposte in relazione all'accoglienza degli studenti stranieri e le discute;
- presenta proposte per agevolare la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli studenti stranieri.

#### Il docente Referente Intercultura

- coordina le attività della Commissione Intercultura (vedi Commissione Intercultura);
- monitora la presenza degli studenti stranieri e ne dà informazione al Collegio docenti;
- effettua le rilevazioni statistiche e appronta la documentazione richiesta dalle istituzioni, anche ai fini dell'erogazione di contributi specifici;
- all'interno della scheda relativa al colloquio di accoglienza, esprime in forma scritta al Dirigente Scolastico il parere relativo alla scelta della classe in cui inserire il neoarrivato;
- al termine di ogni anno scolastico, redige la statistica relativa agli esiti scolastici di tutti gli studenti stranieri, con osservazioni e proposte, e ne dà informazione al Collegio docenti.

#### La Commissione Intercultura

- è costituita da docenti di diverse discipline e dei diversi indirizzi o plessi dell'istituzione scolastica;
- con il referente intercultura, effettua il colloquio di accoglienza allo studente straniero neoarrivato (con attenzione alla storia personale e scolastica, alla biografia linguistica, alle aspettative e ai desideri); compie anche l'accertamento non verbale (osservazione dei comportamenti) e, nei limiti del possibile, l'accertamento di lettura e scrittura nella lingua d'origine, per valutare la sicurezza e la scioltezza in queste abilità;
- accompagna lo studente neoarrivato in visita alla scuola;
- prende contatto con gli insegnanti delle scuole del territorio che il ragazzo ha eventualmente frequentato in precedenza, per acquisire informazioni di carattere didattico; prende anche contatto con il Centro Territoriale Permanente per richiederne la collaborazione ai fini dell'apprendimento della lingua italiana;
- assegna un docente tutor allo studente straniero neoarrivato, che
  - segue *in itinere* il percorso del ragazzo neoarrivato;
  - mantiene i contatti con i Consigli di classe in cui sono inseriti studenti stranieri, in particolare neoarrivati;]
- fornisce indicazioni e strumenti (in particolare in relazione al Piano Didattico Individualizzato) ai Consigli di classe;
- coordina i laboratori per l'apprendimento e il potenziamento dell'italiano L2 (lingua della comunicazione e lingua dello studio);
- effettua incontri periodici di formazione con i colleghi, se opportuni o richiesti;
- si riunisce periodicamente in una prospettiva di confronto e condivisione;
- partecipa a iniziative di formazione e aggiornamento.

#### Il Consiglio di classe

- predispone l'accoglienza al neoarrivato, favorendo l'instaurarsi di un clima di incontro e di dialogo all'interno della classe;
- dopo l'accoglienza, accerta le competenze del neoarrivato per predisporre il necessario

adattamento dei programmi, elaborando un Piano Didattico Individualizzato, modificabile *in itinere* secondo necessità;

- sceglie gli studenti con funzione di facilitatori;
- quando necessario, in collaborazione con la Commissione Intercultura, attiva laboratori per l'apprendimento e il potenziamento dell'italiano L2 (lingua della comunicazione e lingua dello studio) per gli studenti stranieri;
- effettua le valutazioni quadrimestrali degli studenti stranieri sulla base del Piano Didattico Individualizzato.

#### **4. Modalità operative**

##### **4.1. Verifica dei documenti**

L'art. 45 del DPR 394/99 precisa che:

- *I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.*
- *Gli stessi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia [ora diritto – dovere all'istruzione e alla formazione, che si articola per dodici anni e dunque fino ai diciotto anni di età]*
- *La loro iscrizione nelle scuole italiane avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico [anche oltre il termine annualmente stabilito, per i soli neoarrivati].*
- *I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva, senza alcun pregiudizio per il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.*
- *I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico [ora diritto – dovere] vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica [...]; l'iscrizione a una classe diversa è possibile tenendo conto:*
  - *dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;*
  - *dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;*
  - *del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;*
  - *del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.*
- *Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri;*
- *È definito, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola.*
- *Sono presentate proposte per agevolare la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli studenti stranieri.*

La documentazione scolastica che il ragazzo neoarrivato presenta è pertanto considerata un elemento utile dal punto di vista della conoscenza del percorso formativo compiuto nel paese d'origine, ma non necessaria dal punto di vista formale.

##### **4.2. Verifica delle preferenze**

I criteri guida per l'inserimento sono:

- la scelta espressa dal ragazzo neoarrivato in merito a indirizzo, opzioni linguistiche, aree di laboratorio (nei limiti della disponibilità, come avviene per i coetanei italiani);
- la corrispondenza tra età anagrafica e classe di inserimento (considerando gli anni di scolarizzazione portati a compimento con successo nel paese di origine);
- la valorizzazione del percorso scolastico pregresso.

##### **4.3. Verifica del numero di alunni per classe**

La verifica del numero degli studenti per classe è effettuata nel corso del colloquio di accoglienza; qualora la classe individuata in base alle preferenze espresse presenti un alto numero di studenti, è immediatamente effettuata una proposta alternativa sulla base delle disponibilità dell'Istituto (come avviene per i coetanei italiani).

#### **4.4. Parere del Consiglio di classe**

Il Consiglio di classe può esprimere parere contrario all'inserimento qualora vi siano gravi motivi ostativi previsti dalla normativa vigente (in base alla quale la non conoscenza della lingua italiana non è un motivo ostativo per l'inserimento).

#### **4.5. Tempi di attuazione**

La procedura di accoglienza si attua nel limite temporale di dieci giorni.

### **5. Indicazioni operative**

- Nella scuola sono apposte indicazioni multilingui nelle lingue dei paesi di provenienza e oggetto di studio;
- La scuola è dotata delle informazioni relative al sistema scolastico dei paesi d'origine e di tutti i materiali possibili a riguardo;
- È preferibile che il ragazzo straniero si presenti nella scuola la prima volta accompagnato da un familiare o conoscente, ai fini della mediazione linguistica; è possibile il ricorso a studenti della scuola che parlino la stessa lingua materna del neoarrivato, o, se necessario, a mediatori linguistici;
- Lo studente straniero neoarrivato sospende l'acquisto dei libri in adozione nella classe, procurandosi soltanto quelli che il Consiglio di classe ritiene indispensabili e sostituendo gli altri con altri materiali;
- Il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue costituisce il modello di riferimento per l'accertamento delle competenze linguistiche.

### **6. Riferimenti legislativi**

Costituzione della Repubblica italiana, artt. 3 e 34

Dlgs 286/98 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

DPR 394/99 Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento della disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

L 189/02 Legge 30 luglio 2002, n. 189, "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo"

DPR 334/04 [REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394, IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE](#)

L 53/03 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

DLgs 76/05 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53

*Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*, emanate dal MIUR il 16 febbraio 2006